



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 176/14

Lussemburgo, 12 dicembre 2014

Sentenza nella causa T- 487/11
Banco Privado Português, SA, e Massa Insolvente do Banco Privado
Português, SA/Commissione

**Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che ordina il recupero
dell'aiuto di Stato concesso dal Portogallo al Banco Privado Português**

Nessun piano di ristrutturazione o di liquidazione è stato presentato entro i termini previsti

Il Banco Privado Português («BPP») è un istituto finanziario con sede a Lisbona (Portogallo), che presta servizi di private banking, corporate advisor e private equity (gestione di patrimoni, consulenza aziendale, e investimenti in società non quotate in borsa) in particolare in Portogallo e in Spagna. Le quote sociali del BPP sono detenute al 100 % da una holding (Privado Holding SGPS).

A partire da settembre 2008 il BPP ha avuto problemi di tesoreria a causa del deterioramento della situazione economica mondiale. Nel dicembre 2008 le autorità portoghesi hanno deciso di concedere al BPP una garanzia statale¹. Tale garanzia aveva ad oggetto un mutuo di EUR 450 milioni che doveva essere concesso al BPP da un consorzio composto di sei banche portoghesi². L'importo preso in prestito era destinato esclusivamente a coprire le passività del BPP iscritte in bilancio al 24 novembre 2008 e doveva servire unicamente a rimborsare i depositanti e gli altri creditori, e non a coprire i debiti delle altre società controllate dalla holding. La durata del mutuo era limitata a un periodo di sei mesi, rinnovabile per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Il 5 dicembre 2008 le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione la concessione della garanzia statale a favore del BPP. Nel marzo del 2009³ la Commissione ha deciso, a titolo di misura d'urgenza, di non sollevare obiezioni riguardo alla concessione della garanzia statale al BPP, considerandola compatibile con il mercato interno. Tuttavia, le autorità portoghesi dovevano presentare, entro un termine di sei mesi (ossia entro il 5 giugno 2009), un piano di ristrutturazione del BPP e notificare alla Commissione ogni eventuale proroga.

A giugno e a dicembre 2009 le autorità portoghesi hanno informato la Commissione della proroga della garanzia statale, senza però notificargliela formalmente. Esse hanno affermato che tale proroga mirava a consentire al BPP di portare a compimento un piano di ristrutturazione e di risanamento nonché ad attuare una soluzione per la salvaguardia degli interessi dei suoi clienti.

Tra dicembre 2008 e luglio 2009 il BPP ha presentato al Banco de Portugal (la banca centrale del Portogallo) vari piani di ristrutturazione che sono stati respinti senza essere notificati dalle autorità portoghesi alla Commissione.

¹ Tale garanzia è stata concessa in forza della legge portoghese n. 112/97 del 16 settembre 1997, ossia al di fuori dell'ambito del regime portoghese di garanzie previsto dalla legge n. 60 A/2008 del 20 ottobre 2008, quale approvato dalla Commissione nella sua decisione C (2008) 6527, del 29 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato NN 60/08 concesso dal Portogallo – Regime di garanzia per gli istituti di credito portoghesi (GU 2009, C 9, pag. 2).

² Ossia il Banco Comercial Português, la Caixa Geral de Depósitos, il Banco Espírito Santo, il Banco BPI, il Banco Santander Totta e la Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo.

³ Decisione C (2009) 1892 final, del 13 marzo 2009, relativa all'aiuto di Stato NN 71/08 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (GU C 174, pag. 1; v. altresì [comunicato stampa](#) della Commissione).

Nel novembre 2009⁴ la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale in merito alla concessione della garanzia statale al BPP e ha ingiunto alle autorità portoghesi di presentare il piano di ristrutturazione del BPP entro il 22 dicembre 2009. La Commissione ha ricordato a tali autorità che l'aiuto era considerato illegittimo dopo il 6 giugno 2009.

Il 15 aprile 2010, a fronte dell'impossibilità di ristrutturare o di ricapitalizzare il BPP, il Banco de Portugal gli ha revocato la licenza bancaria. La revoca ha acquisito efficacia il 16 aprile. Nei giorni seguenti le banche creditrici hanno chiesto l'escussione della garanzia statale e lo Stato portoghese ha rimborsato loro l'importo totale del mutuo coperto dalla garanzia. Il 22 aprile 2010 il Banco de Portugal ha richiesto l'avvio di una procedura di liquidazione del BPP presso il tribunale commerciale di Lisbona.

Con decisione del 20 luglio 2010⁵ la Commissione ha dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato interno a partire dal 5 dicembre 2008 e ha ordinato al Portogallo il suo recupero immediato ed effettivo a partire dalla stessa data⁶.

Nel febbraio 2011, in seguito a una richiesta delle autorità portoghesi, la commissione di liquidazione del BPP ha riconosciuto il credito dello Stato portoghese pari all'importo del mutuo a titolo del quale esso beneficiava di una surrogazione⁷.

Il BPP e la Massa Insolvente do Banco Privado Português (rappresentanti della massa di liquidazione) chiedono al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione della Commissione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso del BPP e della Massa Insolvente do Banco Privado Português.

Il Tribunale sottolinea che la Commissione ha attuato una valutazione costante e coerente della garanzia statale in quanto misura di aiuto, poiché il BPP ha beneficiato di un vantaggio derivante da risorse statali. Infatti, senza la garanzia statale, ossia in condizioni normali di mercato, il BPP non sarebbe stato in grado di ottenere il mutuo alle condizioni finanziarie vantaggiose concesse dalle banche creditrici. Peraltro, la remunerazione della garanzia statale in quanto tale era nettamente inferiore al livello generalmente ritenuto adeguato per le banche in difficoltà.

Secondo il Tribunale, **la Commissione ha giustamente considerato che il rischio di un ritorno del BPP sul mercato e di una perturbazione della concorrenza e degli scambi tra Stati membri sia venuto meno solo il 16 aprile 2010, data della revoca effettiva della licenza bancaria**. Inoltre, il Tribunale rileva che, in mancanza di prova contraria, il BPP ha effettivamente esercitato quantomeno, tra il 24 novembre 2008 e il 16 aprile 2010, un'attività commerciale ridotta consistente nell'offrire o nel gestire taluni prodotti o servizi finanziari, gestione la cui continuità è stata resa possibile dal mutuo e dalla garanzia statale. L'aiuto ha, così, da un lato, rafforzato la posizione economica del BPP rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari e, dall'altro, lo ha provvisoriamente liberato da costi che avrebbe normalmente dovuto sopportare nell'ambito della gestione corrente del suo patrimonio o delle sue attività commerciali quotidiane. La concessione del vantaggio costituito dall'aiuto era quindi idonea ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare le condizioni di concorrenza.

Secondo il Tribunale, **la Commissione non è incorsa in errori nel considerare che, in mancanza di presentazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione alla data del 5**

⁴ Decisione della Commissione del 10 novembre 2009 (GU C 56, pag. 10; v. altresì [comunicato stampa](#) della Commissione).

⁵ Decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l'aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (GU 2011, L 159, pag. 95; v. altresì [comunicato stampa](#) della Commissione).

⁶ L'importo da recuperare è di EUR 23 497 475. A tale importo si aggiungono gli interessi effettivamente maturati alla data della sua restituzione effettiva, ossia EUR 965 446,24.

⁷ Nell'ambito di tale procedura di liquidazione, il Tribunal do Comércio de Lisboa (tribunale commerciale di Lisbona) ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia il 16 dicembre 2013 (causa [C-667/13](#)). Le questioni sollevate riguardano la validità della decisione della Commissione del 20 luglio 2010.

giugno 2009, la garanzia statale nonché la sua proroga oltre tale data dovevano essere dichiarate incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha, infatti, seguito fedelmente le regole applicabili in tale ambito⁸. Tali regole richiedono in particolare che: (i) la misura di salvataggio di emergenza destinata a mantenere a galla l'istituzione finanziaria insolvente sia seguita dalla notifica di un piano di ristrutturazione o di un piano di liquidazione; (ii) gli aiuti per il salvataggio in forma di garanzia cessino entro un termine non superiore a sei mesi.

Il Tribunale dichiara poi che l'ordine di recupero dell'aiuto è giustificato dalla necessità di ristabilire sul mercato la situazione anteriore alla concessione della garanzia grazie alla quale il BPP ha beneficiato di un vantaggio economico idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza. La Commissione poteva legittimamente ordinare il recupero del vantaggio economico conferito dalla garanzia statale nel periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009 (periodo durante il quale l'aiuto era stato provvisoriamente autorizzato con decisione del 13 marzo 2009). Il carattere reversibile e lo spirito dell'aiuto per il salvataggio (che mira unicamente a consentire all'impresa in difficoltà di superare un breve periodo di crisi) richiede necessariamente la restituzione del vantaggio economico che la garanzia ha comportato per il beneficiario durante tutto il periodo della sua concessione. La semplice abrogazione della garanzia statale a partire dalla data di adozione della decisione del 20 luglio 2010 non è quindi sufficiente a tal fine.

Il Tribunale conferma inoltre che **la Commissione non è incorsa in errori nel calcolo dell'importo da recuperare. Essa non ha neanche violato il principio del legittimo affidamento.**

Infine, **il Tribunale rileva che il principio di parità di trattamento non è stato violato.** La situazione del BPP, infatti, non è comparabile, in particolare, a quella del Banco Português de Negócios (BPN) che era stata oggetto di una decisione della Commissione nel marzo del 2012⁹. Il Tribunale sottolinea che, a differenza della presente causa, in quella occasione le autorità portoghesi avevano effettivamente presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione del BPN, sebbene tardivamente. Inoltre, nel caso del BPN, il procedimento d'indagine formale è stato avviato non già a motivo della totale mancanza di un piano di ristrutturazione, bensì in quanto, da un lato, il piano di ristrutturazione presentato inizialmente era divenuto obsoleto a causa della vendita del BPN e, dall'altro, la presentazione di un piano rivisto doveva essere oggetto di un'ulteriore valutazione della Commissione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

⁸ Comunicazione della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU 2008, C 270, pag. 8) e comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (GU 2004, C 244, pag. 2).

⁹ Decisione 2012/660/UE, del 27 marzo 2012, riguardante la misura SA. 26909 (2011/C) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Banco Português de Negócios (BPN) (GU L 301, pag. 1; v. altresì [comunicato stampa](#) della Commissione).